



COMUNE DI CALASETTA
C.A.P. 09011 ** PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

Ordinanza contingibile urgente - motivi sanitari ex art. 32 L 833/78 – contenimento del contagio da coronavirus – obbligo di comportamenti e dispositivi di protezione individuale.

LA SINDACA

considerato che, l'art 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 prevede il potere del sindaco di emettere ordinanze contingibili e urgenti imposte da emergenze sanitarie che interessano il territorio comunale;

valutato che la situazione attuale impone di esercitare il potere suddetto in modo da non contrastare le con le analoghe disposizioni statali e regionali;

appurato che l'evoluzione della situazione impone di prorogare le disposizioni urgenti già emanate e adeguare le prescrizioni in modo da eliminare, per quanto possibile, ogni occasione di contagio,

constatato che le misure vanno adattate alle realtà locali, che a Calasetta sono caratterizzate dalla presenza di esercizi commerciali di dimensioni volumetriche ridotte e tali da prescrivere:

- l'opportuna riduzione del numero di persone contemporaneamente presenti;
- la protezione delle vie respiratorie ed una cura particolare dell'igiene delle mani in considerazione del rapido passaggio di mano degli oggetti;

accertato che, nonostante la novità della minaccia, non paiono smentiti alcuni dati di esperienza circa l'utilità e quindi la necessità:

- di limitare quanto più possibile gli spostamenti delle persone, giacché il virus si muove con esse;
- evitare tassativamente gli assembramenti e la vicinanza tra persone, che sono occasioni favorevoli al contagio;
- curare l'igiene delle mani dopo ogni contatto con possibili fonti di contagio, quindi, elle superfici;
- evitare la saturazione degli ambienti con esalazioni da espirazione, mantenendo aerazione ed evitando la concentrazione delle persone in volumi ristretti;

vagliato che la giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato 18 maggio 2015 n. 2495) sebbene con riferimento al governo del territorio, ha richiamato il c.d. *principio di precauzione* che impone di adottare misure cautelari anche in mancanza di argomenti scientifici consolidati, principio valido *a fortiori* per suffragare misure a tutela della vita, come dimostrato da una più recente pronuncia (Consiglio di Stato sez. III, 03/10/2019, n. 6655);

ritenuto per tali ragioni che sussiste un conclamato dovere di emanare restrizioni ulteriori, motivate dall'esigenza di difendere la salute pubblica messa in grave pericolo dall'infezione in corso, senza contrastare le analoghe misure dettate da Stato e Regione;

Visti i, D.P.C.M. datati 8, 9, 11, 22, il D.L. 19 del 25.03.2020, le ordinanze dei Ministri della Salute e dell'interno 22.03.2020 e l'ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 22.02.2020, n. 2 del 23.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 del 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020 n. 6 del 13.03.2020, n. 7 del 13.03.2020, n. 8 del 13.03.2020, n. 9 del 14.03.2020, n. 10 del 23.03.2020, n. 11 del 24.03.2020, n. 12 del 24.03.2020, n. 13 del 25.03.2020, tutte tese a dettare disposizioni di coordinamento dei servizi e uffici pubblici o prescrivere comportamenti individuali per il contenimento della nota pandemia in atto;

visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

visti gli artt. 13 comma 2 e 32 comma 3 legge 23 dicembre 1978, n. 833

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino a disposizione contraria all'interno degli esercizi commerciali esclusi dall'obbligo di chiusura è obbligatorio per esercenti ed avventori:

1. utilizzare mascherina facciale e guanti monouso;
2. rispettare rigorosamente le distanze di sicurezza;
3. seguire le indicazioni dei titolari sul numero massimo di clienti contemporaneamente presenti nell'interno dei locali;
4. i titolari devono dare indicazioni alla clientela in modo da contingentare gli ingressi in modo da evitare un affollamento eccessivo in relazione alla superficie di vendita;
5. chi effettua la consegna a domicilio deve: evitare di entrare nelle abitazioni private dei clienti; cambiare i guanti o igienizzare le mani ogni volta che tocca danaro o carte di credito provenienti dai clienti; utilizzare la mascherina di protezione facciale.

La presente ordinanza è affissa all'albo pretorio, trasmessa alle autorità competenti e gli è data la massima diffusione possibile. Gli organi di polizia sono incaricati dell'osservanza.

Avverte

Che ogni violazione alla presente ordinanza è sanzionata penalmente a norma dell'art. 650 c.p. e può integrare il più grave reato di cui all'art. 452 c.p. e fermo l'obbligo di risarcire i danni eventuali.

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Ministro della Salute entro 30 gg. dalla pubblicazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199);
- al TAR Sardegna entro 60 gg. dalla pubblicazione ai sensi della legge 1034/71;
- alternativamente al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 1199/71.

La Sindaca
dott.ssa Claudia MURA

